

Bruxelles, 6 ottobre 2021
(OR. en)

12401/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0310(NLE)**

PECHE 337

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	6 ottobre 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 611 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione (2021-2024) dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 611 final.

All.: COM(2021) 611 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.10.2021
COM(2021) 611 final

2021/0310 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione (2021-2024) dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook è stato firmato rispettivamente il 3 maggio 2016 e il 14 maggio 2016 ed è entrato in vigore in via provvisoria il 14 maggio 2016 per una durata di otto anni. L'accordo è tacitamente rinnovabile ed è ancora in vigore. Il primo protocollo quadriennale di attuazione dell'APPS è entrato in vigore in via provvisoria il 14 ottobre 2016 ed è scaduto il 13 ottobre 2020. Sia l'accordo che il protocollo sono entrati in vigore il 10 maggio 2017.

Il 7 luglio 2020 il Consiglio ha adottato un mandato¹ che autorizzava la Commissione europea ad avviare negoziati relativi a un nuovo protocollo dell'APPS tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook (di seguito, le "Isole Cook") e a una possibile proroga del protocollo² di tale accordo, in scadenza il 13 ottobre 2020.

In occasione della prima tornata negoziale (16 luglio 2020) i negoziatori dell'Unione e delle Isole Cook hanno convenuto che, trattandosi di una negoziazione complessa, sarebbero state necessarie diverse tornate per concludere i negoziati. Di conseguenza le Parti si sono accordate per una proroga del protocollo per un periodo massimo di un anno, conformemente al mandato del Consiglio. Tale proroga è stata definita da un accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 29 luglio 2020 a Bruxelles e a Rarotonga (Isole Cook).

Il protocollo è stato prorogato di un anno a decorrere dal giorno successivo alla firma dello scambio di lettere ad opera di entrambe le Parti, vale a dire il 14 novembre 2020. Di conseguenza, l'attuale protocollo scadrà il 13 novembre 2021.

Sulla base delle direttive di negoziato pertinenti³, la Commissione ha condotto negoziati con le Isole Cook ai fini della conclusione, a nome dell'Unione europea, di un nuovo protocollo di attuazione dell'APPS. In esito a tali negoziati, un protocollo è stato siglato dai negoziatori il 28 luglio 2021. Il nuovo protocollo copre un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria fissata all'articolo 11, vale a dire la data in cui è firmato da entrambe le Parti.

L'obiettivo del protocollo è concedere alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle zone di pesca delle Isole Cook conformemente ai pareri scientifici e alle raccomandazioni della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), entro i limiti dell'eccedenza disponibile. L'obiettivo è altresì rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e le Isole Cook ai fini dell'istituzione di un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca delle Isole Cook, nell'interesse delle due Parti.

Il nuovo protocollo UE-Isole Cook consente alla flotta dell'UE di catturare tonnididi nelle zone di pesca delle Isole Cook e prevede le possibilità di pesca seguenti:

¹ DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati relativi a un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook e a una possibile proroga dell'attuale protocollo di tale accordo (ST 8848/20).

² Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook (GU L 131 del 20.5.2016, pag. 10).

³ Adottate nella 3418^a sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 22 ottobre 2015.

- 4 tonniere con reti a circuizione, con accesso alle zone di pesca delle Isole Cook per 100 giorni all'anno;
- altri 110 giorni all'anno possono essere eventualmente messi a disposizione della flotta dell'UE, su richiesta.

Scopo della presente proposta è stabilire la ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca offerte dal protocollo di attuazione dell'APPS tra l'UE e le Isole Cook.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

In linea con le priorità del regolamento sulla politica comune della pesca (regolamento PCP)⁴, il protocollo offre possibilità di pesca alle navi dell'Unione nelle zone di pesca delle Isole Cook, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle raccomandazioni della WCPFC. Il protocollo consente inoltre all'Unione europea e alle Isole Cook di collaborare più strettamente per promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle zone di pesca delle Isole Cook e di sostenere gli sforzi delle Isole Cook volti a sviluppare il settore nazionale della pesca, nell'interesse di entrambe le Parti.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La negoziazione di un nuovo protocollo di attuazione dell'APPS, di cui la presente proposta di proroga costituisce una fase, si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'UE nei confronti dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'UE in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che dispone che il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, le misure relative alla ripartizione delle possibilità di pesca.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

- **Proporzionalità**

La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dalle navi dell'Unione nelle acque dei paesi terzi, stabilito all'articolo 31 del regolamento PCP. Essa è conforme a tali disposizioni e alle disposizioni in materia di assistenza finanziaria ai paesi terzi di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Le Parti interessate sono state consultate nell'ambito della valutazione del protocollo 2016-2020. Gli esperti degli Stati membri sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. Le consultazioni hanno evidenziato l'utilità di rinnovare il protocollo di pesca con le Isole Cook.

⁴ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati Stati membri, rappresentanti del settore, organizzazioni internazionali della società civile nonché l'amministrazione della pesca e rappresentanti della società civile delle Isole Cook. Sono state inoltre svolte consultazioni nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni *ex ante* ed *ex post*, conformemente all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento PCP.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

L'accordo negoziato include una clausola relativa alle conseguenze in caso di violazione degli elementi essenziali in materia di diritti umani previsti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou⁵ o all'articolo corrispondente dell'accordo che gli subentrerà.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le modalità di monitoraggio sono indicate nell'APPS e nel relativo protocollo di attuazione.

⁵ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione (2021-2024) dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook⁶ (di seguito, l'"accordo"), approvato con decisione (UE) 2017/418 del Consiglio⁷, è entrato in vigore il 10 maggio 2017. Il protocollo di attuazione dell'accordo (di seguito, il "protocollo") è stato applicato in via provvisoria dal 14 ottobre 2016⁸ per un periodo di quattro anni.
- (2) Il protocollo è stato prorogato di un anno e giungerà a scadenza il 13 novembre 2021⁹.
- (3) Il 7 luglio 2020 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con le Isole Cook per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile.
- (4) In esito ai negoziati, il protocollo è stato siglato il 28 luglio 2021.
- (5) Il [...] il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/ ..¹⁰ relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (6) È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per tutto il periodo di applicazione dello stesso.
- (7) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore quanto prima, tenuto conto dell'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nelle zone di pesca delle isole Cook e della necessità di evitare l'interruzione di tali attività allo scadere del protocollo in vigore.

⁶ GU L 131 del 20.5.2016, pag. 3.

⁷ Decisione (UE) 2017/418 del Consiglio, del 28 febbraio 2017, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione (GU L 64 del 10.3.2017, pag. 1).

⁸ GU L 289 del 25.10.2016, pag. 1.

⁹ GU L 395 del 25.11.2020, pag. 1.

¹⁰ Decisione (UE) 2021/... del Consiglio, del ... 2021, relativa a ... (GU C [...] del [...], pag. [...]).

- (8) Il protocollo si applicherà in via provvisoria a decorrere dalla sua firma per consentire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell'Unione. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook (di seguito, il "protocollo") sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

- tonniere con reti a circuizione:
 - Spagna: 3 unità
 - Francia: 1 unità

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere da [*OPOCE, inserire la data della firma del protocollo*].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*